

R.G. n. 2190/2017



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI**  
**SEZIONE CIVILE**  
**SETTORE LAVORO**

- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito-  
ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nel procedimento deciso nella pubblica udienza del 06.05.2022

PROMOSSO DA

*[Firma]*  
- parte ricorrente –

Avv. Antonio CAMPILONGO  
avv.ant.campilongo@pec.giuffre.it

CONTRO

**INPS**

- parte resistente –

Avv. *[Firma]*  
avv. *[Firma]*

**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**

**Direzione Territoriale del Lavoro di Cosenza**

-parte resistente-

Dott. *[Firma]*



### RAGIONI della DECISIONE

Con l'atto introduttivo del giudizio la parte ricorrente, lamentando l'illegittimità e l'infondatezza delle pretese contributive azionate dall'ente impositore resistente a titolo di contributi gestione commercianti a far data dal mese di maggio 2012, a seguito di verbale unico di accertamento n. 2016024003 del 23.01.2017 da parte dell'Ispettorato Territoriale di Cosenza con riferimento alla sua carica di amministratore unico di società a responsabilità limitata; adiva l'intestato tribunale per ottenere l'annullamento del verbale ispettivo e la conseguente declaratoria di insussistenza dell'obbligo di iscrizione alla gestione esercenti attività commerciale. Allegava documentazione ed avanzava istanze istruttorie.

Costituitasi la parte resistente Inps, nel merito, domandava il rigetto di tutte le domande azionate dalla parte ricorrente, con vittoria di spese e compensi. Produceva documentazione.

Si costituiva parimenti l'Ispettorato territoriale del Lavoro di Cosenza che eccepiva il difetto di legittimazione passiva con conseguente estromissione dal giudizio.

La controversia, dunque, incardinata dinanzi al Giudice Istruttore titolare del ruolo in precedenza, veniva assegnata, in virtù di decreto presidenziale, alla scrivente che all'udienza fissata per la discussione pronunciava la sentenza completa di dispositivo e motivazione.

L'opposizione è fondata.

Preliminarmente va dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'Ispettorato Territoriale del lavoro posto che, a seguito del D.Lvo 149/2015, con l'istituzione dell'Agenzia per l'Ispezione si è prodotto l'accorpamento dei servizi ispettivi delle ex direzioni territoriali del lavoro e degli istituti previdenziali; tuttavia il personale ispettivo continua a far capo all'ente competente per materia e, dunque all'istituto di previdenza nel caso di accertamento di omissioni contributive, al direttore dell'Ispettorato del lavoro nel caso vengano applicate sanzioni amministrative ai sensi dell'art. 17 della legge 689/1981.

Nella fattispecie in esame non risultano erogate sanzioni pecuniarie per illeciti di natura amministrativa di competenza dell'I.T. L, del quale va, pertanto, dichiarata l'assenza della legittimazione passiva.

Quanto al merito, alla luce delle allegazioni delle parti, della documentazione acquisita al processo e delle emergenze processuali occorre concludere per la fondatezza delle domande promosse dalla parte ricorrente che meritano integrale accoglimento.

Innanzitutto, occorre affermare l'insussistenza dell'obbligo contributivo per la gestione commercianti a carico della parte ricorrente per omessa prova dell'apporto lavorativo caratterizzato dall'abitudine e dalla prevalenza nel lavoro dell'impresa costituita in forma societaria.

In concreto l'Inps vorrebbe far derivare detto obbligo dalla mera assunzione della carica rivestita dal ricorrente di amministratore unico della società Il

Ed infatti, risulta dal verbale che per il ricorrente "con verbale di assemblea ordinaria del 01.06.2010 è stato deliberato il compenso annuo in qualità di Amministratore Unico



e per questi compensi è giustamente iscritto alla Gestione Separata INPS. Lo stesso però risulta essere cancellato dalla gestione commercianti dal 30.04.2012. Gli amministratori unici sono tenuti all'iscrizione alla Gestione Speciale Commercianti se non iscritti ad altra cassa...".

Nella prospettiva dell'istituto previdenziale siffatto dato documentale basta ad attestare la sussistenza dei requisiti necessari a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613. Ebbene, a norma dell'art. della Legge 27 novembre 1960, n. 1397, siffatto l'obbligo sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
- b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. [...]
- c) *partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitudine e prevalenza;*
- d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli".

È altresì noto che, trattandosi di pretesa vantata dall'ente impositore, in forza del principio generale in tema di giudizi di opposizione, l'onere di provare la sussistenza del credito, sia sull'*an* che sul *quantum*, grava sull'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, mentre a carico del contribuente opponente è l'onere della dimostrazione dei fatti impeditivi modificativi ed estintivi (Cass. civ., sez. I, 18 aprile 1998, n. 3937; Cass. civ., sez. lav., 17 novembre 1997, n. 11417; Cass. civ., sez. I, 10 febbraio 1999, n. 1122).

In concreto è stata omessa la prova, nemmeno mai offerta, dei presupposti legittimanti l'obbligatoria iscrizione nella gestione commercianti del ricorrente come amministratore unico della società a responsabilità limitata e degli elementi costitutivi del diritto di credito contributivo vantato dall'istituto resistente sebbene quest'ultimo fosse a ciò tenuto in ragione della posizione sostanziale assunta nel presente giudizio. Più precipuamente, nel caso in esame non è stata fornita la prova dell'abitudine e della prevalenza nel lavoro aziendale dell'attività svolta dal ricorrente.

Nè può inferirsi la sussistenza di detti requisiti imprescindibili esclusivamente dalla mera qualifica di amministratore unico.

Nel caso in esame, manca la prova necessaria dell'effettivo apporto lavorativo personale del ricorrente nella società per il periodo in contesa con i caratteri dell'abitudine e della prevalenza.

Si consideri, infatti, che per il tipo di contribuzione in esame, a differenza di quanto avviene per la gestione separata in cui l'obbligo sorge a causa della mera produzione di un certo reddito, determinante è proprio l'apporto abituale e prevalente nel lavoro aziendale dell'opera professionale personale rispetto agli altri fattori produttivi (Cass. S.U. 12.02.2010, n. 3240).



In questo si ravvisa anche la differenza tra l'attività di mero amministratore unico e quella di partecipazione personale e prevalente del socio al lavoro aziendale anche ai fini dell'esatta individuazione dell'assoggettamento all'obbligo contributivo tra le diverse gestioni, quella separata e quella degli esercenti attività commerciali.

In concreto, per la stessa insorgenza dell'obbligo contributivo alla gestione degli esercenti attività commerciali, nel caso in esame, manca la prova dell'espletamento da parte del ricorrente nell'anno in cui è preteso il versamento di contributi di attività lavorativa abituale personale come elemento prevalente rispetto agli altri fattori produttivi all'interno dell'impresa.

Si evincono piuttosto risultanze processuali di segno nettamente contrario: anzitutto l'asserita mancanza di parte ricorrente -laureato in sociologia- delle competenze tecniche e professionali per espletare attività lavorativa in una struttura residenziale psichiatrica -che richiede già intuitivamente competenze mediche e sanitarie- che non si identifichi esclusivamente con attività di mera amministrazione, contabile e di rappresentanza.

Siffatto dato è stato ampiamente confermato dalle testimonianze rese in giudizio: risultano suffragati, all'esito dell'istruttoria, sia l'assorbente componente sanitaria del lavoro svolto nella struttura sia l'occasionalità della presenza del ricorrente sul luogo di lavoro sia ancora la connotazione prettamente contabile e amministrativa delle funzioni svolte dall'istante.

Ebbene, per il caso in esame, in mancanza di prova rigorosa degli elementi confortanti l'obbligo contributivo a carico della parte ricorrente che la parte resistente Inps aveva l'onere di fornire, occorre affermare l'insussistenza del debito previdenziale presso la gestione commercianti per cui è causa.

Pertanto, alla luce di tali premesse, deve ritenersi non provata dalla parte resistente Inps la fondatezza delle pretese contributive per cui è causa.

Assorbiti tutti gli altri motivi di doglianza ugualmente formulati dalle parti.

Le spese di lite, da liquidarsi in dispositivo con applicazione dei valori medi di liquidazione delle fasi di studio, introduttiva e decisionale dello scaglione compreso tra € 5.200,00 ed € 26.000,00 per le controversie previdenziali previsto nella Tabella allegata al D.M. n. 55/2014 in vigore dal 03.04.2014, ridotti del 50% per natura, valore e non particolare complessità della controversia ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014, andranno regolate facendo applicazione del principio della soccombenza.

### P.Q.M.

disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:

- **accoglie** la proposta opposizione e, per l'effetto, **accerta e dichiara** l'infondatezza e l'inesigibilità delle pretese azionate con il verbale ispettivo opposto;
- **condanna** l'Inps in persona del suo legale rappresentante *pro tempore* al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € . . . a titolo di compenso professionale ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014 oltre Iva, Cpa e spese forfettarie pari al 15% del compenso integrale ai sensi dell'art. 2 D.M. n. 55/2014, da distrarre.



Castrovillari, 06.05.2022

Il Giudice del Lavoro  
dott.ssa Manuela Esposito

*Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa  
- Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021  
convertito in legge 113 del 2021*

